

Disposizioni in materia di aiuti destinati alla formazione ai sensi del Regolamento (UE) n.2023/2831

1. Premessa

La Regione Emilia-Romagna intende rendere disponibili, in esito a procedure di evidenza pubblica, opportunità di formazione professionale continua rivolte ai lavoratori, agli imprenditori e ai professionisti di unità locali aventi sede sul suo territorio regionale, a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo Plus, nonché su altre risorse comunitarie, nazionali o regionali che si rendessero disponibili nel periodo di vigenza del regime che si istituisce con il presente atto, senza distinzione di dimensione.

2. Potenziali beneficiari e attività escluse dal beneficio

Possono beneficiare degli aiuti "de minimis", disciplinati dal Regolamento (UE) n.2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 (GU UE del 15/12/2023 serie L), imprese grandi, medie e piccole. Per piccole e medie imprese si intendono quelle conformi alla definizione di cui all'Allegato I del Regolamento generale di esenzione (UE) n. 2014/651 (GU UE del 26/6/2014 serie L 187/1). Si considera beneficiario dell'aiuto l'impresa i cui dipendenti ricevono la formazione. Pertanto, nel caso in cui la formazione venga impartita tramite un ente di formazione professionale accreditato ai sensi della DGR n.201/2022 e s.m. e non direttamente dall'impresa, le intensità e le altre condizioni di aiuto si riferiscono comunque all'impresa i cui dipendenti ricevono la formazione in qualità di beneficiario dell'aiuto di Stato.

I potenziali beneficiari non possono ricevere aiuti "de minimis", come definiti nel presente regime, per la realizzazione delle seguenti attività (classificate secondo i codici ATECO 2007):

Produzione primaria prodotti agricoli:¹

A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA

A. 01 - COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI

- 01.1 Coltivazioni di colture agricole non permanenti
- 01.2 Coltivazione di colture permanenti
- 01.3 Riproduzione delle piante
- 01.4 Allevamento di animali

¹ La produzione primaria include le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita, e la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, nonché qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. Esempi di attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita: la pulitura, il taglio, la cernita, l'essiccazione, la disinfezione, i trattamenti per la conservazione di cereali, riso, semi oleosi, la ceratura, la lucidatura, il confezionamento, la decorticazione, la macerazione, la refrigerazione, l'imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata.

01.5 Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali:
attività mista

01.6 - Attività di supporto all'agricoltura e attività successive
alla raccolta²

Produzione primaria prodotti della pesca e dell'acquacoltura:³

A. 03 - PESCA E ACQUACOLTURA

03.1 Pesca

03.2 Acquacoltura

È considerata commercializzazione di prodotti e non produzione primaria, essendo quindi ammessa al beneficio degli aiuti de minimis, la commercializzazione dei prodotti da parte delle imprese che esercitano la propria attività con uno dei codici ATECO sopra indicati, qualora dispongano di un sistema di separazione delle attività o distinzione dei costi in grado di assicurare che gli aiuti ricevuti a titolo di "de minimis" non finanzieranno le suddette attività di produzione primaria in quanto escluse dal campo di applicazione.

Nel caso in cui un potenziale beneficiario, eserciti la propria attività con uno dei sopra richiamati codici ATECO, ma realizzi anche altre attività non riconducibili ai suddetti codici ATECO e pertanto ammesse a beneficiare degli aiuti "de minimis", il beneficiario potrà ricevere gli stessi aiuti esclusivamente per queste ultime attività.

Pena la revoca del contributo, l'unità produttiva destinataria del finanziamento per l'attività formativa deve essere localizzata in Emilia-Romagna al momento della presentazione della richiesta di aiuto.

Tuttavia, se il beneficiario è una società con sede legale in un altro Stato membro dell'Unione Europea, l'unità produttiva destinataria degli aiuti deve essere presente sul territorio della Regione Emilia-Romagna al momento della concessione dell'aiuto.

3. Intensità massime di aiuto

L'ammontare dell'aiuto "de minimis" concedibile è limitato dall'esistenza delle soglie indicate nei seguenti Regolamenti (UE) della Commissione:

² Limitatamente alle attività relative ai prodotti di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU UE del 07/06/2016 serie C 202/331).

³ La produzione primaria include tutte le operazioni relative alla pesca, all'allevamento o alla coltura di organismi acquatici nonché le attività svolte nell'azienda o a bordo necessarie per preparare un prodotto della pesca e dell'acquacoltura alla prima vendita, compresi il taglio, la sfilettatura o il congelamento e la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione.

- n.2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- n.2023/2832 del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (de minimis) concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale;
- n.2023/2391 del 4 ottobre 2023, che modifica i regolamenti (UE) n. 2014/717, (UE) n. 2013/1407, (UE) n. 2013/1408 e (UE) n. 2012/360 per quanto riguarda gli aiuti de minimis per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e il regolamento (UE) n. 2014/717 per quanto riguarda l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un'impresa unica, il relativo periodo di applicazione ed altri aspetti;
- n.2014/717 del 27 giugno 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della produzione primaria della pesca e dell'acquacoltura;
- n.2013/1408 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;

I beneficiari degli aiuti "de minimis" sono tenuti al rispetto dei contenuti dei suddetti Regolamenti (UE) indicate dagli stessi e in particolare alle soglie di seguito richiamate.

La soglia di cui al Regolamento (UE) n.2023/2831 definisce che un beneficiario non può ricevere più di Euro 300.000,00 di aiuti "de minimis", nell'arco dei tre anni⁴.

La soglia di cui al Regolamento (UE) n.2023/2832 definisce che il beneficiario di aiuti "de minimis", qualora sia anche fornitore di servizi d'interesse economico generale, non può ricevere, incluso l'aiuto in oggetto, più di Euro 750.000,00 di aiuti "de minimis" concessi sia sulla base del Regolamento (UE) n.2023/2831 che dello stesso Regolamento (UE) n.2023/2832 nell'arco dei tre anni precedenti.

Il suddetto riferimento ai tre anni precedenti è un periodo mobile, calcolato a ritroso dal momento della concessione del nuovo aiuto valevole per tutte le imprese che costituiscono l'"impresa unica", ai sensi dell'art. 2 c. 2 del Regolamento (UE) n.2023/2831.

⁴ Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del Regolamento (UE) n.2023/2831 deve essere valutato su base mobile. Per ogni nuova concessione di aiuti «de minimis», si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nei tre anni precedenti.

L'aiuto, nello specifico, si considera concesso nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso, indipendentemente dalla data di pagamento dell'aiuto "de minimis" al beneficiario in questione. L'aiuto in oggetto non potrà essere concesso qualora la stessa concessione comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui alle soglie citate nei capoversi precedenti.

La percentuale di contributo pubblico riconoscibile a favore dei percorsi formativi in caso di applicazione del regime de minimis, indicato all'interno della specifica procedura di evidenza pubblica, è pari di norma al 100% del costo totale del singolo progetto.

Eventuali altre modalità di applicazione del regime "de minimis" potranno essere definite, per specifiche tipologie di intervento, all'interno delle procedure di evidenza pubblica per la selezione delle operazioni.

Nel caso la domanda di aiuto sia presentata da un'impresa che presenti, rispetto ad altre imprese, almeno una delle seguenti relazioni anche per il tramite di una o più altre imprese:

- a. un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b. un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c. un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d. un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;

le imprese devono essere considerate come "impresa unica".

Ove ricorra una delle relazioni sopra elencate, il reale beneficiario dell'aiuto de minimis è "l'impresa unica" e non la singola impresa che chiede l'aiuto. Pertanto, le regole riguardanti le soglie di aiuto sopra richiamate devono essere verificate al livello dell'"impresa unica" e non della sola impresa richiedente.

4. Cumulo

Gli aiuti di cui al presente regime non sono cumulabili con altri aiuti di stato, ivi compresi gli aiuti "de minimis", e/o con agevolazioni pubbliche aventi come base di riferimento la medesima iniziativa formativa.

5. Procedure

Al momento della richiesta di aiuto "de minimis", l'impresa deve presentare un'autocertificazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, relativa ai propri dati identificativi.

La presente disciplina si applica alle attività formative a titolarità sia delle imprese beneficiarie dell'aiuto sia di enti di formazione professionale accreditati ai sensi della DGR n. 201/2022 e s.m..

La forma che assumerà l'aiuto è quella del rimborso delle spese ammissibili per le attività formative, erogato come rimborso "a costi reali" o a "costi standard" delle stesse attività.

Il controllo del massimale relativo agli aiuti de minimis già concessi avviene esclusivamente attraverso il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) ai sensi dell'Art. 14 c. 6 del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017.

6. Risorse e durata

Lo stanziamento complessivo per l'attuazione del presente regime di aiuti alla formazione è pari a **Euro 56.000.000,00**.

Potranno essere approvate procedure ad evidenza pubblica per la selezione di operazioni di formazione continua, in attuazione delle presenti disposizioni, a partire dalla data di adozione del presente atto e fino al **31/12/2030**.

Inoltre, non potranno essere concessi aiuti individuali dopo la data del **30/06/2031**.

7. Obblighi di pubblicazione e conservazione dei documenti

La Regione assicura il rispetto delle procedure amministrative relative alla trasparenza e dettate dagli articoli 9 e 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e nello specifico:

- di dare atto che gli obblighi di pubblicazione e informazione sono assolti, ai sensi del Art. 16, c. 1 del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, attraverso il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;
- conservare le informazioni e i documenti giustificativi necessari a verificare il rispetto di tutte le condizioni indicate nel presente atto anche attraverso il ricorso al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato come previsto dalla Legge n.234/2012 e disciplinato dal Decreto n. 115 del 31 maggio 2017.